

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 71

37° anno

9 marzo 1994

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 71/01	ECU.....	1
94/C 71/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> .....	2
94/C 71/03	Aiuti di Stato — C 17/93 (NN 77/93) — Belgio <sup>(1)</sup> .....	3
94/C 71/04	Aiuti di Stato — C 46/93 (ex N 452/93) — Germania <sup>(1)</sup> .....	5
94/C 71/05	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 1° al 5 marzo 1994).....	8
	<i>II Atti preparatori</i>	
	.....	
	<i>III Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 71/06	Invito a manifestazioni d'interesse ai fini dell'esecuzione di azioni, studi o prestazioni nel settore doganale.....	9

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

8 marzo 1994

(94/C 71/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,8517	Dollaro USA	1,12894
Corona danese	7,55770	Dollaro canadese	1,53085
Marco tedesco	1,93557	Yen giapponese	118,821
Dracma greca	280,429	Franco svizzero	1,62026
Peseta spagnola	159,328	Corona norvegese	8,39255
Franco francese	6,57835	Corona svedese	9,02871
Sterlina irlandese	0,790853	Marco finlandese	6,25095
Lira italiana	1907,11	Scellino austriaco	13,6150
Fiorino olandese	2,17355	Corona islandese	82,1192
Scudo portoghese	199,112	Dollaro australiano	1,57190
Sterlina inglese	0,757832	Dollaro neozelandese	1,95488
		Rand sudafricano	3,92956

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

### Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 71/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
94-0032-D	Modifica dell'elenco B della norma amministrativa generale relativa alla legge sui mezzi tecnici di lavoro marzo 1992 conseguente al recepimento della nuova edizione della norma ZH 1-213 «Norme per il fissaggio di sicurezze contro i sovraccarichi delle gru»	3. 5. 1994
94-0033-UK	Norme di certificazione dei contatori	3. 5. 1994
94-0034-F	Bozza di decreto di modifica del decreto 8 luglio 1992	16. 5. 1994
94-0035-UK	Direttive 1994 sui misurini di capacità per erogazione di liquori superalcolici (emendamento)	2. 5. 1994
94-0036-NL	Fuochi d'artificio per il consumatore	chiusa
94-0037-F	Bozza delle istruzioni che modifica le istruzioni del 23 dicembre 1976 relative agli esami ed alle prove dei recipienti di acetilene dissolto nell'acetone in vista della loro omologazione in applicazione dell'articolo 21 del decreto del 23 luglio 1943	5. 5. 1994
94-0038-E	Progetto di ordine mediante il quale si determinano le specifiche tecniche che devono avere i veicoli destinati al trasporto di detenuti carcerati e reclusi	11. 5. 1994
94-0039-D	Art. 1 no 8, 12, 13, 15, 16 e 17 del disegno di una seconda legge di emendamento della legge sui prodotti alimentari e generi di prima necessità (LMBG)	11. 5. 1994
94-0040-F	Decreto di modifica del decreto del 5 settembre 1989 relativo all'impiego di preparazioni enzimatiche nella fabbricazione di alcune derrate e bevande destinate all'alimentazione umana	11. 5. 1994
94-0041-F	Bozza di decreto di modifica del decreto del 20 novembre 1969 relativo ai retrovisori dei veicoli	11. 5. 1994

(\*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(2) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(3) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(4) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

## AIUTI DI STATO

C 17/93 (NN 77/93)

## Belgio

(94/C 71/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, indirizzata agli altri Stati membri ed ai terzi interessati e relativa ad aiuti accordati dal Belgio all'impresa SA Forges de Clabecq sotto forma di prestito pari a 500 Mio di BFR**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha comunicato al governo belga la sua decisione di chiudere la procedura avviata il 14 luglio 1993 <sup>(1)</sup>.

«Il 14 luglio 1993, la Commissione ha iniziato, nei confronti delle misure citate in oggetto, la procedura ex articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 248 dell'11 settembre 1993, e comunicata a codeste autorità l'11 agosto 1993.

Le autorità belghe hanno risposto il 13 settembre 1993, completando la risposta con lettera del 26 ottobre 1993.

Nell'ambito della procedura ex articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, alcuni interessati hanno comunicato le loro osservazioni: le autorità britanniche con lettera in data 8 ottobre 1993, le autorità tedesche in data 11 ottobre 1993, le autorità francesi in data 12 ottobre 1993. Inoltre, una società ha fatto valere le sue argomentazioni in data 7 ottobre 1993.

Gli interventi delle parti interessate sono stati comunicati alle autorità belghe il 28 ottobre 1993, che hanno risposto il 12 novembre 1993, segnalando alla Commissione la loro intenzione di modificare il tasso d'interesse del prestito di cui aveva beneficiato l'impresa SA Forges de Clabecq da parte della Société Wallone de Sidérurgie.

La Commissione aveva deciso di avviare la procedura ex articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA per dar modo al governo belga di presentare le sue osservazioni sulle seguenti questioni:

- il piano di ristrutturazione dell'impresa risultava basato su ipotesi di redditività che occorreva verificare;
- le banche avevano accettato di sopperire unicamente per la metà del fabbisogno di liquidità accertato nell'autunno 1992;

— i tassi praticati dalle banche per i loro apporti di liquidità non erano di livello uguale a quello praticato dalla SWS per il prestito accordato;

— solo l'azionista pubblico partecipava all'operazione.

Nella loro risposta le autorità belghe dimostrano che i prestiti accordati dalle banche in forma di "crediti di cassa" sono di natura diversa rispetto al prestito accordato dalla SWS ("straight loan").

Secondo tali spiegazioni, gli "straight loans" accordati dalle banche sono anticipazioni d'importo predeterminato accordate sia in franchi belgi sia in divise, della durata variabile da un mese ad un massimo di un anno, rimborsabili in un'unica soluzione a scadenza fissa, e in genere rinnovabili. Il tasso è stabilito per tutta la durata del prestito. In tal caso il cliente dell'organismo finanziario riceve la somma prestata e paga gli interessi alle scadenze stabilite sulla totalità del prestito. Il costo per il cliente è inferiore a quello di un credito di cassa che restasse costantemente al suo livello massimo durante il periodo previsto.

L'apertura di un credito di cassa è generalmente accordata per un periodo determinato con preavviso di un mese. Il cliente dell'organismo finanziario può prelevare sul suo credito, secondo le sue necessità, a concorrenza dell'importo massimo stabilito, e paga l'interesse unicamente sullo scoperto.

Pertanto la differenza del tasso d'interesse fra l'apertura di crediti e lo straight loan si spiega come segue:

- nel caso dello "straight loan": l'organismo mutuante conosce fin dall'inizio l'ammontare del rischio (capitale prestato), ma anche quello degli interessi che riscuoterà alla scadenza;
- nel caso dell'apertura di un credito di cassa: l'organismo mutuante conosce l'ammontare massimo del rischio (massimale del credito accordato), ma ignora l'importo degli interessi che riscuoterà, che vengono calcolati per giorno di valuta sull'utilizzazione quoti-

<sup>(1)</sup> GU n. C 248 dell'11. 9. 1993.

diana della linea di credito. Pur avendo lo stesso rischio dell'organismo che accorda uno "straight loan", potrebbe incassare minori interessi, in funzione dell'utilizzazione della linea di credito da parte del suo cliente. Ciò spiega perché le banche praticano per questo tipo di credito tassi d'interesse più elevati (compresi tra l'11 % e il 13 % alla data dell'operazione). Ma soprattutto l'argomento che giustifica di più il livello dei tassi è la flessibilità offerta al cliente, servizio finanziario che dev'essere remunerato al suo giusto prezzo.

Pertanto il prestito di 500 Mio di BFR, accordato dalla SWS per la durata di 1 anno, al tasso dell'8,8125 %, ossia al tasso Bibor a 12 mesi in vigore il 14 dicembre 1992 + 1 punto, può essere considerato come uno "straight loan" quale praticato dagli operatori finanziari bancari classici ma, contrariamente allo "straight loan" stricto sensu, il prestito della SWS a Clabecq non prevede la clausola di rinnovo automatico e perciò non è rinnovabile alla scadenza.

Vista la differenza di condizioni fra il prestito accordato dalla SWS e dalle banche, è normale che i tassi siano diversi.

L'impegno assunto dalle autorità belghe di modificare il tasso d'interesse del prestito accordato dalla SWS alla SA Forges de Clabecq viene a modificare le modalità di risoluzione del caso.

Il tasso passerebbe dal Bibor + 1 punto (8,8125 %) al Bibor + 1,5 punti (9,325 %). Occorre quindi valutare se, in base alle condizioni di mercato, un operatore privato avrebbe agito allo stesso modo.

Dai dati forniti, si evince che le perdite supplementari, subite durante l'esercizio 1993 sono state finanziate mediante cash-flow e il prestito è stato rimborsato secondo le clausole del contratto firmato fra la SWS e Clabecq, la quale si sarà liberata della totalità del debito il 15 dicembre 1993.

Secondo le norme comunitarie applicabili al caso di specie, bisogna dimostrare che alla data di svincolo del prestito, un investitore privato operante alle condizioni di mercato avrebbe proposto un tasso identico per lo stesso prodotto finanziario: vale a dire uno straight loan senza rinnovo automatico al 9,325 % al 14 dicembre 1992, in un settore in difficoltà e a favore di un'impresa gravemente in crisi.

Gli elementi di confronto, forniti nella risposta delle autorità belghe, indicano che la Générale de Banque ha erogato prestiti in data 1° dicembre 1992 al tasso dell'8,75 % e in data 4 gennaio 1993 a quello dell'8,31 % (cioè rispettivamente -0,0625 % e -0,525 % rispetto al tasso praticato dalla SWS), per importi di 500 Mio di BFR a 6 mesi con clausola di rinnovo automatico. Non sono specificati i settori di attività cui detti tassi d'interesse si riferiscono. Da notare che il tasso della SWS è superiore a quelli dei due esempi citati, mentre il

prestito a Clabecq non comporta nessuna clausola di rinnovo automatico alla scadenza del termine (prestazioni finanziarie comportanti un costo).

Secondo le autorità belghe il tasso Bibor è il tasso di riferimento utilizzato per gli "straight loans" in BFR perché le banche sono in concorrenza sul mercato dei prestiti interbancari, che costituisce fonte di finanziamento fortemente influenzata dalle fluttuazioni monetarie internazionali.

A questo tasso di riferimento, le banche aggiungono poi un margine che varia in funzione di diversi parametri tra cui la qualità del debitore e la situazione del settore in cui opera.

Nel presente caso, la SWS ha maggiorato dell'1 % il tasso Bibor in vigore il 14 dicembre 1992 (7,8125 %) per fissare quello del suo prestito all'8,8125 %. La ragionevolezza di questo tasso è stata del resto confermata alla SWS dalla Société Générale de Banque, e dall'Association Belge des Banques (ABB) che ha fornito un'informazione analoga.

Per valutare se la situazione dell'impresa e la sua appartenenza ad un settore in difficoltà siano state effettivamente prese in considerazione per determinare il margine, ci si può riferire ai due elementi che seguono.

Innanzitutto, l'ABB ha confermato alle autorità belghe che, all'epoca del prestito della SWS, il margine applicato sul Bibor per uno straight loan ad un debitore di primo rango era dello 0,25 %.

Successivamente, il 5 ottobre 1992, ad una data cioè alla quale il tasso Bibor era pari all'8,75 % [...] ha accordato [...] uno "straight loan" rinnovabile di 100 Mio di BFR al tasso del 9,375 %. In questo caso l'organismo bancario ha quindi applicato un margine dello 0,625 %.

Secondo le autorità belghe, poiché la SWS ha applicato un margine dell'1 % (cioè 0,375 % in più) ad un'impresa (Clabecq) che si trovava in una posizione analoga alla società cartaria di cui sopra, pur operando in un settore più depresso (siderurgia), si deve concludere che il tasso dell'8,8125 % fissato dalla SWS fosse quello che avrebbe fissato un organismo bancario privato operante alle normali condizioni di un'economia di mercato.

Fra un'impresa che abbia occasionalmente difficoltà di liquidità ed un'impresa che versi in difficoltà di liquidità in un settore in crisi vi è però una differenza, consistente nel fatto che mentre la prima ha difficoltà ad adattare i propri costi ai prezzi di mercato, la seconda si trova in più a dover far fronte ad una situazione di prezzi di vendita depressi. Per questo motivo in quest'ultimo caso, che è quello di Clabecq, il premio di rischio dev'essere superiore.

La Commissione non condivide l'opinione delle autorità belghe secondo le quali il tasso dell'8,8125 % corrispondeva, senza alcun dubbio, al tasso di mercato alla data del 15 dicembre 1992 per uno "straight loan" con le caratteristiche succitate. Dopo aver comunicato tale obiezione alle autorità interessate durante un negoziato, la Commissione ha constatato la disponibilità delle autorità belghe ad una maggiorazione dello 0,25 % del tasso, portata poi allo 0,50 % in seguito all'intervento della Commissione.

Occorre infatti applicare al nuovo tasso un premio di rischio adeguato al settore.

[...]

Tenuto conto di queste caratteristiche, il tasso della SWS (8,8125) riveduto dalle autorità belghe (+ 0,5, cioè 9,3125) comporta per il solo premio di rischio un elemento pari a 1,25 punti, che può considerarsi soddisfacente per questo caso.

Peraltro la Commissione constata che gli interventi delle banche non sono stati assistiti dalla garanzia della re-

gione e che la legislazione in materia (articoli 19, 20 e 21 della legge del 30 dicembre 1970) non autorizza a concedere la garanzia della regione alle aperture di credito, cioè alle operazioni di tesoreria, regola applicata anche al prestito della SWS.

In conseguenza, l'aumento del tasso dello 0,5 %, applicabile a decorrere dalla concessione del prestito, effettuato dalle autorità belghe e che porta il premio di rischio all'1,25 % è tale da eliminare ogni sospetto di presenza di aiuto che gravava sul prestito accordato dalla SWS alla SA Forges de Clabecq. Pertanto, poiché la misura in causa non contiene alcun elemento di aiuto dopo che il tasso applicato al prestito dalla SWS alla SA Forges de Clabecq è stato modificato, non è necessario esaminarla alla luce delle disposizioni della decisione sopra menzionata né dell'articolo 4, paragrafo c) del trattato CECA. La Commissione può quindi chiudere detta procedura con una decisione positiva senza dover esaminare nel merito gli altri mezzi invocati tanto dalla Commissione nell'avvio della procedura quanto dai diversi interventi nel corso della medesima.»

## AIUTI DI STATO

C 46/93 (ex N 452/93)

Germania

(94/C 71/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)

**Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991 agli Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti concessi dalla Germania a Georgsmarienhütte GmbH di Georgsmarienhütte**

Mediante la lettera qui riprodotta la Commissione ha informato il governo tedesco della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

«Con comunicazione del 6 luglio 1993, registrata il giorno stesso dalla direzione generale della Concorrenza, il governo tedesco ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991 (disciplina degli aiuti alla siderurgia), un progetto di aiuto, ai sensi dell'articolo 2 della disciplina stessa, in favore dell'impresa siderurgica CECA "Georgsmarienhütte GmbH", sita in Georgsmarienhütte/Bassa Sassonia.

Con lettera del 29 luglio 1993 la direzione generale della Concorrenza ha chiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse mediante comunicazione del 7 settembre 1993, registrata dalla Commissione nella medesima data.

Il 19 ottobre 1993, su richiesta delle autorità tedesche, si è tenuto un incontro tra rappresentanti della direzione generale della Concorrenza della Commissione, il Land Bassa Sassonia e l'impresa interessata, allo scopo di fornire ulteriori informazioni in merito al progetto di aiuto.

Gli investimenti previsti includono la costruzione di un forno elettrico ad arco a corrente continua in sostituzione del forno ad alta frequenza e del convertitore esistenti. Scopo dell'investimento è — a detta del governo tedesco — quello dell'utilizzo, positivo ai fini ambientali, di rottami e residui di fabbricazione contenenti ferro (in particolare "polveri di ferro" e rottami d'auto non triturati) con il risultato di ridurre i costi di produzione.

Il governo tedesco sostiene che sarà la prima volta che si impiegherà questo tipo di forno per la produzione di acciai speciali e di qualità su larga scala.

In particolare, il nuovo forno comporta l'introduzione di un (unico) elettrodo anulare, che permette di immettere nel processo di produzione dell'acciaio le polveri di ferro residue dalla produzione siderurgica.

Inoltre, la ricombustione dei gas carbonici all'interno del forno e la corrispondente regolazione anodica consentiranno il riciclaggio in un'unica fase, in maniera economica ed ecocompatibile, dei rottami d'auto non triturati.

Il costo dell'investimento è di 108,2 milioni di DM (57,1 milioni di ECU).

In connessione con il progetto di investimento sopraddescritto, è prevista la concessione di aiuti alla R&S da parte del Land Bassa Sassonia per un importo di 32,5 Mio di DM, che corrisponde al 30 % dell'investimento di 108,2 Mio di DM che il governo tedesco ha chiesto di dichiarare ammissibile.

Si prevede che il nuovo forno ad arco sarà operativo a partire dal 1° agosto 1994 (esercizio 1994/1995). Il programma di R&S dovrebbe estendersi dal dicembre del 1993 al novembre del 1996 (cioè su 36 mesi). Si sostiene che durante questo periodo sarà indispensabile procedere ad una produzione siderurgica su larga scala, dal momento che il progetto, ed in particolare la fase di prova dei processi produttivi, non può essere realizzato altrimenti.

Dopo tale periodo, il forno ad arco sarà utilizzato per la produzione di acciaio per il mercato, sulla base dei processi produttivi sviluppati, e cioè con l'impiego di polveri di ferro e rottami d'auto non triturati, a meno che il rischio non risulti troppo elevato. Il periodo normale di attività del forno è stimato in 10 anni (periodo di solito necessario per l'ammortamento completo).

L'articolo 2 della disciplina degli aiuti alla siderurgia consente la concessione di aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e sviluppo, a condizione che questi siano conformi alle norme stabilite nella disciplina "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2).

L'allegato I della sopraccitata Disciplina comunitaria definisce le varie fasi di R&S allo scopo di determinare l'intensità dell'aiuto ammissibile per un progetto determinato. L'allegato II fornisce un elenco delle spese di R&S da prendere in considerazione per il calcolo dell'intensità dell'aiuto.

Secondo la ripartizione delle spese di R&S ammissibili di cui nell'allegato II della Disciplina comunitaria, per il progetto in questione sono state notificate come ammissibili le spese indicate di seguito. Tuttavia, per i motivi pure indicati nel seguito, la Commissione ha qualche dubbio in merito al reale carattere di R&S del progetto. Di conseguenza, allo stadio attuale, non è in grado di ritenere ammissibili per un aiuto alla R&S le seguenti spese:

— Spese di personale	7,506 Mio di DM
— Altre spese correnti	27,542 Mio di DM
— Strumenti e attrezzature (cfr. oltre)	
— Servizi di consulenza ed equivalenti	2,200 Mio di DM
— Spese generali aggiuntive (cfr. oltre)	
	37,248 Mio di DM
	(19,600 Mio di ECU)

Nell'allegato II della Disciplina comunitaria si precisa che le spese relative a strumenti ed attrezzature possono essere prese in considerazione solo se questi beni vengono utilizzati esclusivamente per la ricerca e sviluppo.

I seguenti costi relativi al progetto in questione, benché sia possibile ammettere il loro reale carattere di R&S, non sembrano però collegate esclusivamente all'attività di R&S, ma piuttosto — almeno in larga misura — alle attività commerciali dell'impresa:

— Costo del forno ad arco, inclusa l'installazione filtrante	41,715 Mio di DM
— Programmi software specifici R&S	6,000 Mio di DM
— Opere di costruzione incl. misure ambientali	8,985 Mio di DM
— Contributo al costo per la costruzione degli impianti elettrici	12,000 Mio di DM
	68,700 Mio di DM
	(36,200 Mio di ECU)

Per quanto riguarda l'ammontare delle spese generali aggiuntive notificate, pari a 2,252 Mio di DM (cioè al 30 % dei costi di personale), l'allegato II della Disciplina ammette i costi che sono direttamente legati alla realizzazione del progetto di R&S. La Commissione, ad ogni modo, non è in grado per il momento di verificare se questo importo corrisponda alle spese generali reali derivanti dal progetto. Pertanto, la Commissione ha bisogno di un maggior numero di informazioni sulla maniera in cui questa percentuale è stata determinata.

Trascorso il periodo di prova di 36 mesi si prevede l'utilizzazione del forno ad arco per la produzione siderurgica corrente, con l'impiego dei processi produttivi sviluppati. Si prevede che la produzione di acciaio grezzo raggiungerà le 52 500 tonnellate mensili (corrispondenti

a 582 750 tonnellate annue, supponendo un margine di rischio del 7 % ed un periodo di inattività/vacanza di 4 settimane), con l'assorbimento di un massimo di 50 000 t/annue di polveri di ferro.

Il fatto che si preveda di utilizzare il forno ad arco, dopo il periodo di prova, per la produzione siderurgica normale destinata al mercato, contrasta con i principi stabiliti dalla Disciplina comunitaria per l'ammissibilità del sostegno alla R&S, che non consentono aiuti per attività finalizzate all'introduzione sul mercato dei risultati della R&S, che potrebbero, se sovvenzionate, produrre più facilmente distorsioni di concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri. Pertanto la Commissione non può accettare che l'aiuto alla R&S vada a sostenere i costi legati all'introduzione sul mercato dei prodotti in questione.

Il governo tedesco sostiene che il progetto di R&S comporta un rischio elevato, benché calcolabile. Per questo motivo è stata proposta la concessione di un ulteriore contributo pari al 5 % del costo del progetto. Tale rischio specifico sarebbe legato all'immissione delle polveri di ferro attraverso l'elettrodo anulare (ricircolo della polvere) e all'utilizzo di rottami d'auto non triturati, che è possibile soltanto se può essere assicurata la ricombustione dei materiali non riciclabili presenti nei rottami stessi.

Prima che la Commissione possa accettare un incremento pari a 5 punti percentuali, è necessario che il governo tedesco dimostri che esso è giustificato da un rischio specifico particolarmente elevato, e cioè da un rischio che, in termini tecnici, è più elevato del rischio normalmente inerente ai progetti di R&S.

Per quanto riguarda il riciclaggio delle polveri di ferro, sia negli USA che in Europa sono state intraprese numerose ricerche, che hanno dato origine principalmente a due processi commerciali, i forni ad arco a corrente continua e il processo detto Waelz Kilns. Riguardo alla ricombustione all'interno di un forno elettrico ad arco, Klöckner figura già tra i leader del settore, avendo sviluppato la ricombustione nell'ambito della fabbricazione dell'acciaio soffiato all'ossigeno (processi K-OBM e KMS), che sono entrambi processi commercialmente disponibili. Questa tecnologia è stata in seguito applicata nella fabbricazione elettrica dell'acciaio, è nota come processo K-ES ed è stata applicata con un certo successo commerciale. Di conseguenza, la Commissione ha dei dubbi quanto alla possibilità di considerare il progetto in questione come un autentico progetto di R&S.

Il costo complessivo degli investimenti dichiarati ammissibili dal governo tedesco, pari a 108,2 Mio di DM, a detta dello stesso governo comprende elementi che non sono spese per R&S in senso stretto e che ammontano al 10 % del costo dell'investimento (cioè 10,82 Mio di DM), somma che dovrà essere restituita dall'impresa, sempre che il progetto abbia successo. Anche se fosse provato il reale carattere di R&S del progetto, tali costi

non possono essere considerati costi di R&S e in via di principio non possono essere dichiarati ammissibili ad aiuti alla R&S. Pertanto, la Commissione non può accettare l'inclusione di questi elementi tra i costi d'investimento ammissibili. Inoltre, questa esclusione si traduce in una maggiore intensità dell'aiuto, rispetto a quanto risulta dalla notifica.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione esprime dei dubbi:

- sul carattere autenticamente di R&S del progetto, e sulla natura e l'entità del suo impatto positivo sull'ambiente, e di conseguenza
- sull'ammissibilità degli investimenti per R&S proposti;
- sull'inclusione dei costi comunque non ammissibili come spese di R&S proposti;
- sull'intensità dell'aiuto che ne risulta;
- sul supplemento di rischio inerente al progetto.

Alla luce di quanto precede, la Commissione informa il governo tedesco di aver deciso l'avvio di una procedura ex articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia.

La Commissione richiama l'attenzione delle autorità tedesche sul fatto che l'articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia dispone che si può dare esecuzione agli aiuti solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati saranno invitati, mediante pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.

Con la presente la Commissione invita il governo tedesco a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della presente.»

Con la presente comunicazione la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza (IV.E.5),  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles.  
Telefax (00 32-2) 296 12 42.

*Le osservazioni ricevute saranno trasmesse al governo tedesco.*

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 1° al 5 marzo 1994)

(94/C 71/05)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3813	S 41 dell'1. 3. 1994	Etiopia	ET-Addis-Abeba: Veicoli	25. 4. 1994
3775	S 45 del 5. 3. 1994	Sudan	SD-Khartoum: Forniture varie ( <i>dati complementari</i> )	19. 4. 1994
3748	S 45 del 5. 3. 1994	Niger	NE-Niamey: Riabilitazione di strada ( <i>dati complementari</i> )	28. 3. 1994

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Invito a manifestazioni d'interesse ai fini dell'esecuzione di azioni, studi o prestazioni nel settore doganale**

(94/C 71/06)

1. La Commissione europea intende avviare o proseguire alcune attività nel settore doganale (Direzione generale XXI «Dogane e imposizione indiretta»).

2. Tali attività si inquadrano in un programma di interventi basato sulla collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, in consultazione con gli operatori economici.

Obiettivo del programma è migliorare l'efficienza del mercato interno e garantire la protezione della frontiera esterna (Dogane 2000).

Si tratta di:

- individuare gli eventuali problemi e le relative soluzioni,
- scambiare informazioni tra le amministrazioni,
- informare i cittadini e gli operatori economici sui loro diritti e obblighi,
- controllare l'applicazione della regolamentazione doganale per aumentare il grado di uniformità dell'applicazione stessa negli Stati membri, nonché evitare disparità di trattamento fra gli operatori economici e deviazioni di traffico che possano creare turbative nel funzionamento del mercato interno.

3. Obiettivo del presente invito a manifestare interesse è costituire, previa selezione, un elenco di potenziali contraenti specializzati per settore. In base a tale elenco verranno selezionati, che saranno in funzione del fabbisogno e dei settori, i consulenti e le ditte invitati a partecipare a licitazioni private.

4. Per realizzare tali programmi la Commissione intende effettuare studi o ricorrere a prestazioni nei seguenti settori:

**1. Risorse**

1.1. Esame e confronto delle risorse umane e materiali (laboratori attrezzature varie, materiale ecc.) disponibili nei servizi doganali degli Stati membri per applicare la legislazione comunitaria al fine di garantire la protezione della frontiera esterna.

**2. Metodi di lavoro**

- 2.1. Analisi delle necessità contabili delle amministrazioni doganali.
- 2.2. Analisi di rischio.
- 2.3. Controlli sulla base di revisioni contabili.
- 2.4. Indicatori di rendimento/efficacia.
- 2.5. Informatizzazione delle procedure doganali (sviluppo e gestione dei sistemi e delle procedure).
- 2.6. Analisi comparativa del tempo necessario all'espletamento delle formalità doganali in vari punti del territorio.

**3. Attribuzioni degli agenti doganali**

Esame delle competenze e delle attribuzioni degli agenti doganali, nonché del principio di territorialità.

**4. Origine delle merci**

- 4.1. Definizione delle regole d'origine preferenziale.
- 4.2. Definizione delle regole d'origine non preferenziale per i seguenti capitoli del SA:
  - da 39 a 40
  - da 47 a 49
  - da 64 a 71
  - da 84 a 96
- 4.3. Cumulo delle regole d'origine.
- 4.4. Trasmissione con mezzi informatici delle impronte dei timbri.

**5. Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)**

- 5.1. Codifica.
- 5.2. Aggiornamento e gestione della base di dati.

**6. Chimica**

- 6.1. Metodi di analisi chimica per i laboratori doganali.
- 6.2. Inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.

Gestione della base di dati (creazione di schede descrittive dei prodotti chimici in inglese, classificazione tariffaria, «CAS Registry Number» e struttura molecolare, traduzione in altre lingue).

Occorre un'eccellente conoscenza della nomenclatura chimica, conforme alle regole dell'UICPA, e doganale (SA, NC), nonché un'eccellente conoscenza dell'informatica.

## 7. Perfezionamento attivo

7.1. Equivalenza nell'ambito del perfezionamento attivo per i prodotti agricoli (zucchero greggio, ivi compresi melassa, alcole e granturco).

7.2. Applicazione del regime di perfezionamento attivo per i prodotti soggetti a dazi antidumping.

7.3. Impatto dell'applicazione facoltativa delle garanzie nel quadro del perfezionamento attivo.

## 8. Zone franche/depositi franchi

Analisi del funzionamento.

## 9. Sospensioni tariffarie

Esame delle sospensioni tariffarie, in particolare nel settore della microelettronica.

## 10. Prodotti sensibili

Analisi dell'applicazione della regolamentazione a livello pratico.

## 11. Opere d'arte

Analisi dell'applicazione della regolamentazione a livello pratico.

## 12. Informazione dei cittadini e degli operatori economici/Comunicazione

1. Pubblicazioni varie, opuscoli:

- a) redazione,
- b) riproduzione,
- c) diffusione.

2. Seminari/conferenze (Preparazione, organizzazione, controllo).

## 13. Software e stampa di moduli

La regolamentazione comunitaria nell'ambito delle varie politiche (dogane, agricoltura, politica commerciale, ambiente, sviluppo, mercato interno) richiede l'uso di moduli ufficiali.

La Commissione intende procedere all'elaborazione di tali moduli con procedimenti informatici (software specifici), ricorrendo anche a tipografie o organismi specializzati per la riproduzione.

Per realizzare tali azioni, si richiedono conoscenze in materia doganale.

5. Gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Commissione europea, direzione generale XXI, «Dogane e imposizione indiretta», settore finanziario, rue de la Loi 200, (MDB 4/12), B-1049 Bruxelles.

6. La lettera di manifestazione d'interesse preciserà i settori in cui il proponente è interessato a prestare la propria opera, secondo la classificazione di cui al punto 4.

A tale lettera dovrà essere allegata la seguente documentazione (in duplice copia):

6.1. scheda d'identificazione del proponente, nella quale figuri: nome, stato giuridico, indirizzo, numeri di telefono, telex e fax, nome della persona da contattare, numero di partita IVA e riferimento bancario;

6.2. nota descrittiva del proponente e delle sue attività, che consenta di valutare la sua competenza specifica nei settori prescelti. Se il proponente è una persona fisica, si tratterà di un curriculum vitae corredato di una descrizione particolareggiata della sua attività, che consenta di valutare l'ampiezza e la durata della sua esperienza;

6.3. se il proponente è una persona giuridica, si tratterà di un documento indicante nomi e qualifiche dei componenti degli organi direttivi;

6.4. tabella indicativa o, eventualmente fascia corrispondente al costo mensile, comprensivo delle spese, delle prestazioni di una persona, escluse le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori del luogo principale di esecuzione dei lavori;

i prezzi devono obbligatoriamente essere espressi in ECU e in esenzione da dazi, imposte e tasse (la Commissione europea è esonerata da qualsiasi dazio, imposta e tassa, in base alle disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità europea allegato al trattato dell'8. 4. 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee);

6.5. nota informativa sui mezzi di cui dispone il proponente, che dimostri la sua possibilità di destinare all'esecuzione dell'eventuale compito affidatogli il personale qualificato e le infrastrutture necessarie;

6.6. nota informativa sulle lingue di lavoro del proponente, nonché sulle lingue in cui egli è in grado di presentare le proprie relazioni;

6.7. referenze in merito a precedenti realizzazioni nei settori proposti; elenco particolareggiato degli studi già svolti per conto della Commissione.

7. Le candidature devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.